

STATUTO DELLA SOCIETA' " Soelia ambiente S.R.L."

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E FINALITA'

1.1. E' costituita dal Comune di Argenta con le modalita' stabilite nell'atto costitutivo una Societa' a responsabilita' limitata denominata "..... S.r.l." (di seguito Societa').

1.2. La Societa' e' costituita per la gestione "in house providing" del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio del Comune di Argenta e per lo svolgimento di attivita' connesse che lo stesso ente intenda rendere alla propria comunita', volte a soddisfarne i bisogni.

ARTICOLO 2 SEDE E DURATA

2.1. La Societa' ha sede legale nel Comune di Argenta, all'indirizzo depositato presso il competente Registro delle Imprese. In caso di modificazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

2.2. Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite dall'Organo amministrativo sedi secondarie, filiali, succursali, magazzini, depositi, uffici amministrativi, agenzie, uffici di rappresentanza in Italia.

2.3. La durata della Societa' e' fissata fino al 31/12/2100, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE

3.1. La societa' ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e attivita' connesse consistenti in:

- a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- b) autotrasporto per conto terzi, limitatamente al trasporto di rifiuti a centri di smaltimento e/o di recupero;
- c) raccolta differenziata: organizzazione, aspetti informativi e divulgativi;
- d) spazzamento e lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche;
- e) rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade o aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- f) servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non assimilati agli urbani funzionali all'interesse dell'ente locale socio e coerentemente alla gestione integrata dei rifiuti su base territoriale.

3.2. La Societa' puo' esercitare attivita' in settori strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati alle seguenti condizioni:

- a) almeno l'80% dell'attivita' deve essere svolta a favore del Comune di Argenta ed essere destinata alla gestione dei servizi affidati direttamente dallo stesso, ai sensi ed in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici di interesse generale "in house providing";
- b) lo svolgimento di attivita' ulteriori deve essere finalizzato al conseguimento dell'oggetto sociale

e deve consentire il conseguimento di economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

3.3. Per lo svolgimento della propria attività la Società può avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.

3.4. Esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, a titolo esemplificativo: acquistare beni immobili e diritti reali immobiliari, acquistare o acquisire in affitto aziende o rami d'azienda, contrarre mutui anche ipotecari, contrarre con le banche per ricevere prestiti, affidamenti e linee di credito in genere, richiedere il rilascio a proprio favore o nel proprio interesse di garanzie reali e personali.

3.5. Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

3.6. Le compravendite immobiliari, la contrazione di mutui e di finanziamenti, l'attivazione di affidamenti bancari, che comportino una variazione superiore al 30% degli importi previsti per tali operazioni nel bilancio annuale di previsione approvato dall'assemblea dei soci o, se non previste in tale documento, siano superiori a Euro 500.000,00 per ogni singola operazione, devono essere approvate dal socio unico in sede assembleare.

3.7. Sono espressamente escluse le seguenti attività:

- a) il rilascio di garanzie nell'interesse di terzi e la concessione di prestiti a favore di terzi;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993 n. 385);
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dalle normative vigenti.

3.8. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento dei costi pur nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei più generali obiettivi di redditività, l'innovazione tecnologica e l'efficienza gestionale e dinamica. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

3.9. La Società è tenuta al rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97 del 17/05/2016 e della Legge n. 190/2012 e loro eventuali modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

CAPITALE SOCIALE E SOCIO UNICO

4.1. Il capitale sociale è di € (euro) ed è rappresentato da un'unica quota di proprietà del Comune di Argenta, socio unico. Non saranno efficaci nei confronti della Società tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto del 100% del capitale sociale.

4.2. La Società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

4.3. Il socio può conferire in società, oltre che il denaro, tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica nel rispetto della specifica disciplina normativa vigente, sia in sede di costituzione che in occasione di aumenti di capitale sociale.

4.4. Il domicilio del socio e l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello che risulta depositato presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di Ferrara. Il socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite posta elettronica certificata entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

ARTICOLO 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

5.1. Le decisioni del socio unico sono adottate in sede assembleare.

5.2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) il recepimento della nomina degli amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile;
- c) il recepimento della nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile;
- d) la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione;
- e) la nomina del direttore generale qualora ritenuto necessario;
- f) la determinazione del compenso degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo, del revisore legale dei conti o della società di revisione;
- g) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- h) lo scioglimento della società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori, i relativi compensi e la determinazione dei criteri di liquidazione;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) le decisioni in merito alla responsabilità di amministratori e componenti dell'organo di controllo;
- k) la trasformazione della società;
- l) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo o su richiesta di un socio, gli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea, nonché le autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo.

5.3. In ragione del "controllo analogo" da prevedersi per le società affidatarie dirette di servizi pubblici di interesse generale da parte degli enti locali, come previsto dalla norme comunitarie e nazionali vigenti, sono riservate inoltre alla competenza esclusiva dell'assemblea le decisioni sulle seguenti materia:

- a) approvazione entro il 31 ottobre di ogni anno degli indirizzi strategici, degli obiettivi gestionali e delle linee di sviluppo operativo dei servizi affidati;
- b) approvazione del bilancio annuale di previsione redatto dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto sulla base degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);
- c) compravendite immobiliari, la contrazione di mutui e di finanziamenti, l'attivazione di affidamenti bancari, di importo superiore al 30% di quanto previsto nel bilancio annuale di previsione per singola operazione;
- d) compravendite immobiliari, la contrazione di mutui e di finanziamenti, l'attivazione di affidamenti bancari, non previsti nel bilancio annuale di previsione se di importo superiore a Euro 500.000,00 per ogni singola operazione.

5.4. Le decisioni del socio assunte in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano il

socio stesso e l'organo amministrativo i e gli amministratori.

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

6.1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore unico anche fuori della sede della Società, purché nel territorio nazionale, almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza mediante posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6.2. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza del socio unico, dell'Amministratore unico e di tutti i componenti dell'organo di controllo se nominato. Se i componenti dell'organo di controllo non partecipano all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6.3. L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato a 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano; in tale caso l'organo amministrativo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente al socio le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.

6.4. L'assemblea delibera con il voto favorevole del socio unico che può farsi rappresentare in assemblea con le modalità previste dalla legge.

6.5. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico assistito da un segretario nominato dall'assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando necessaria per legge o per volontà dei soci. Il Presidente dell'assemblea ne constata la regolare costituzione, il diritto degli intervenuti di partecipare e la regolarità delle deleghe; sovrintende e dirige il regolare andamento dei lavori assembleari e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio.

ARTICOLO 7

ORGANO AMMINISTRATIVO

7.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato direttamente dal Comune di Argenta ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

7.2. L'Amministratore unico non deve trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 e a tale fine al momento dell'accettazione dell'incarico rilascia apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 da pubblicarsi sul sito web del Comune di Argenta e sul sito web della Società. Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno per tutta la durata dell'incarico.

Sono fatti salvi ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza introdotti per gli amministratori di società in controllo pubblico da norme emanate successivamente alla costituzione della Società.

7.3. L'Amministratore unico rimane in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, è rieleggibile e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, fatto salvo il regime di proroga di cui al Decreto Legge n. 293 del 16/05/1994 e sue eventuali modifiche e integrazioni. La durata del mandato nei limiti di cui sopra è stabilita dal Comune di Argenta nell'atto di nomina.

7.4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, l'Amministratore unico deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Argenta affinché provveda a nominare un nuovo

amministratore e rimane in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo esercitando tutti i poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge.

7.5. Nei limiti della normativa vigente in materia di compensi degli amministratori di società in controllo pubblico, all'Amministratore unico è riconosciuto un compenso determinato dal socio unico in sede assembleare, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato opportunamente documentate e autorizzate dal socio unico.

7.6. Dopo la cessazione del mandato all'Amministratore unico non spetterà alcun tipo di indennità.

ARTICOLO 8

POTERI ED OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

8.1. L'Amministratore unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, tenuto conto degli indirizzi e degli obiettivi gestionali decisi e assegnati dal socio unico, fatte salve le limitazioni e le riserve di competenza all'assemblea dei soci nel presente Statuto.

8.2. L'Amministratore unico, al fine di garantire snellezza ed efficienza nell'ordinaria gestione della Società, può delegare una parte delle proprie attribuzioni, prevedendo precisi limiti di spesa, a personale dipendente della Società avente professionalità e competenze adeguate allo svolgimento dei poteri assegnati. Può inoltre conferire procura speciale a soggetti non appartenenti alla struttura aziendale per il compimento di atti specifici e determinati, con precise limitazioni di spesa.

8.3. Le decisioni assunte dall'Amministratore unico aventi ad oggetto atti di gestione straordinaria, nonché quelle inerenti il conferimento di deleghe e procure, devono essere trascritte sul Libro delle decisioni degli amministratori.

8.4. L'Amministratore unico è tenuto al rispetto degli obblighi di informativa previsti all'articolo 10 del presente statuto ed ha l'obbligo di relazionare una volta all'anno al Consiglio Comunale in merito alla gestione dei servizi affidati.

ARTICOLO 9

BILANCIO DI PREVISIONE

9.1. L'Amministratore unico predisporre il bilancio annuale di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Tale documento viene predisposto entro il 30 novembre di ogni anno sulla base degli indirizzi approvati dal socio unico entro il 31 ottobre e deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

9.2. Il bilancio annuale di previsione deve contenere:

- a) il programma degli investimenti, anche su base pluriennale, da attuarsi in conformità alle linee di sviluppo approvate dall'assemblea, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) il rendiconto economico-finanziario;
- d) il piano di assunzione del personale;
- e) una relazione illustrativa sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio.

9.3. L'organo amministrativo in occasione della redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, redige una relazione esplicativa e di dettaglio delle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione.

ARTICOLO 10

CONTROLLO ANALOGO E OBBLIGHI DI INFORMATIVA

10.1. La Società è affidataria diretta di contratti pubblici secondo il principio dell’*“in house providing”* e pertanto, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, l’ente locale socio deve esercitare sulla stessa un *“controllo analogo”* a quello esercitato sui propri servizi,

10.2. Il controllo analogo si estrinseca principalmente attraverso la riserva all’assemblea dei soci di atti di indirizzo vincolanti per l’organo amministrativo quali:

- a) l’approvazione degli indirizzi strategici, degli obiettivi gestionali e delle linee di sviluppo operativo dei servizi affidati;
- b) l’approvazione del bilancio annuale di previsione redatto dall’organo amministrativo sulla base degli indirizzi assegnati.

Al fine di verificare i risultati della gestione e il rispetto degli obiettivi assegnati in sede assembleare, la Società è tenuta a fornire i seguenti documenti al Comune di Argenta:

- a) con cadenza annuale, in concomitanza dell’approvazione del bilancio d’esercizio, una relazione illustrativa sull’andamento della gestione dei servizi affidati con riferimento anche a quanto previsto nel bilancio di previsione;
- b) entro il 30 agosto di ogni anno un rendiconto sulla gestione dall’inizio dell’esercizio al 30 giugno, contenente il conto economico, lo stato patrimoniale ed una relazione di accompagnamento sulla probabile evoluzione gestionale alla fine dell’esercizio;
- c) entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione di cui all’articolo 9.
- d) copia delle deliberazioni assembleari.

10.3. Il Comune di Argenta può eseguire in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione per accertarne l’economicità, la redditività e la razionalità ed effettuare ogni sorta di controllo al riguardo richiedendo alla Società la produzione di atti e documenti.

10.4. Qualora si addivenga ad una forma di controllo analogo a cascata sulla società, ricorrendone le condizioni di legge, saranno garantite le medesime prerogative al Comune di Argenta, come previste dal presente articolo.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La società provvede alla nomina dell’Organo di controllo o di un Revisore legale dei conti o di entrambi gli organi.

11.2. In caso di nomina del solo Organo di Controllo il socio deciderà in merito alla sua costituzione, se monocratica o collegiale ai sensi del successivo articolo e affiderà al medesimo organo le funzioni di controllo legale dei conti nel rispetto dell’articolo 12.6.

11.3. La nomina di uno dei due organi è obbligatoria in quanto la Società è a totale partecipazione pubblica. Se si è provveduto alla sola nomina del Revisore legale, ricorrendo i presupposti previsti dal Codice Civile che determinano l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo, il socio deve provvedere in tal senso decidendo se affidare la revisione legale dei conti all’Organo di controllo stesso nel rispetto dell’articolo 12.6. o se mantenere entrambi gli organi.

ARTICOLO 12

COMPOSIZIONE DELL’ ORGANO DI CONTROLLO

12.1. Qualora costituito in composizione collegiale, l’Organo di Controllo dovrà comporsi di tre membri effettivi e di due membri supplenti, tutti nominati dal Comune di Argenta ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile. Il Presidente dell’Organo di controllo viene nominato in sede assembleare con la decisione che prende atto della nomina ai sensi del precedente comma.

12.2. Indipendentemente dalla composizione collegiale o monocratica, l’Organo di Controllo ha una durata di tre esercizi, è rieleggibile e la sua cessazione per scadenza del termine ha effetto

solo dal momento in cui l'Organo stesso viene ad essere ricostituito o l'assemblea, in occasione della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico, assuma altre specifiche decisioni in merito all'Organo di Controllo stesso od alla revisione legale dei conti ai sensi del presente Statuto.

12.3. Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'Organo di controllo si applicano, per quanto compatibili in ragione della composizione collegiale o monocratica e per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni.

12.4. In occasione della nomina l'assemblea decide il compenso dei membri dell'Organo di Controllo.

12.5. Delle attività dell'Organo di Controllo verrà dato riscontro attraverso apposita verbalizzazione a cura del solo membro effettivo (nel caso di Organo monocratico) o del Presidente (nel caso di Organo collegiale).

12.6. Il socio in occasione della nomina e fatte salve diverse disposizioni di legge al riguardo potrà decidere se affidare all'Organo di Controllo anche le funzioni di controllo legale dei conti della Società. Se investito del controllo legale dei conti l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, sia nel caso di organo collegiale che nel caso di organo monocratico.

12.7. L'Organo di Controllo ha tutti i doveri ed i poteri previsti dalla vigente legge; in particolare vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, qualora venga nominato un Organo di Controllo a composizione collegiale, lo stesso potrà essere nominato dai soci quale organismo di vigilanza ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 13 REVISORE LEGALE

13.1. In alternativa all'Organo di controllo o anche congiuntamente alla stessa nomina qualora il socio decida di non affidare a tale organo le funzioni di controllo legale dei conti della Società, il socio può procedere alla nomina in sede assembleare del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia o alla nomina di una Società di revisione.

13.2. Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale o della Società di revisione dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge.

13.3. L'incarico del Revisore legale o della Società di revisione conti avrà durata di tre esercizi ed è rinnovabile; per quanto attiene alla sua cessazione per scadenza del termine dell'incarico o per altri eventi si rinvia a quanto disposto al riguardo dalla legge.

13.4. Il compenso del Revisore legale o della Società di revisione viene determinato dal socio, per l'intero dell'incarico, all'atto stesso della sua nomina.

ARTICOLO 14 BILANCIO E UTILI

14.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede all'elaborazione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

14.2. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in tal caso si osserva quanto stabilito

dall'art. 6.3.

14.3. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5 % (cinque per cento) per la riserva legale vengono devoluti interamente ai soci, il tutto salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ARTICOLO 15 LEGALE RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore unico.

ARTICOLO 16 SCIoglimento

16.1. Nel caso di scioglimento della Società a seguito del verificarsi delle cause previste dalla legge, l'assemblea dei soci fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

16.2 La competenza relativa all'accertamento della causa di scioglimento ed i relativi oneri pubblicitari spetta all'Amministratore unico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla società è quello di Ferrara.

ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.